

# Credito d'imposta sui canoni di locazione

di Studio Pederzoli & Associati

**V**ia libera all'utilizzo del credito d'imposta sui **canoni di locazione** a partire dal 6 giugno 2020.

## A CHI SPETTA?

Ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020. Inoltre, occorre aver registrato un **calo del fatturato** del mese di riferimento **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

*Il limite sopracitato non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche.*

Il credito d'imposta spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

## A QUANTO AMMONTA?

Il credito d'imposta è pari al **60% dell'ammontare mensile del canone di locazione**, di **leasing** o di **concessione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. È commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

## COME SI UTILIZZA?

Il credito può essere:

- **Ceduto**. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
- **Utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- **Compensato** successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 6920.

Il nuovo credito d'imposta **non è cumulabile** con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 D. L. 18/2020 per botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, **per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti d'imposta.**

Tuttavia, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non impedisce di beneficiare del nuovo credito d'imposta per i canoni dei mesi di **aprile e maggio**, in quanto riferito a diverse spese sostenute.

© Riproduzione riservata